

TI_GERICHTE 38.2014.25 vom 4. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2014.25_d20131004

FR: TI_GERICHTE 38.2014.25 du 4 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2014.25 del 4 ottobre 2013

Regeste

Negato apert.2°TQ poiché att.su chiamata a ore svolta c/o 2 DL durante preced.TQ trasformatasi in att.normale.Un'att.a ore però iniziata prima di AD e non ha impedito eserc.di altre att.parallele.Essa non impedisce apert.2°TQ.Altre att.svolte<1 anno,x cui ancora nel contesto riduz.danno.Ric.accolto

Erwägungen

E. 9

ore alla settimana, con la precisazione scritta a mano “e su chiamata” . Alla richiesta “Genere del rapporto di lavoro” è stata, inoltre, apposta una crocetta sulla casella “impiego su chiamata” (cfr. doc. 9). Dal settembre 2011 al settembre 2013 la retribuzione riconosciuta all’assicurata era pari a fr. 20 all’ora (cfr. doc. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65, 69, 73, 76, 79). Dal marzo 2004 al luglio 2011 l’assicurata ha pure lavorato quale aiuto domestico presso la madre, _____ (1928) – quest’ultima al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado medio e di un sussidio cantonale quale contributo per il mantenimento a domicilio (cfr. doc. 5; 6) -, per circa 14-20 ore alla settimana a seconda del lavoro da svolgere (cfr. doc. 3). Il rapporto di lavoro è terminato alla fine di luglio 2011 a seguito del ricovero della madre, della conseguente entrata nella casa anziani di _____ (cfr. doc. 7) e del successivo decesso (cfr. doc. I). Il 13 settembre 2011 l’insorgente si è conseguentemente annunciata per il collocamento a far tempo da quella data (cfr. doc. 1). Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” indirizzata alla Cassa l’assicurata ha precisato di percepire ancora un reddito da attività dipendente, svolgendo l’attività a ore presso _____ (cfr. doc. 2). All’insorgente è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione dal 13 settembre 2011 al 12 settembre 2013 (cfr. doc. A1). Durante il periodo settembre 2011 – settembre 2013 l’assicurata, parallelamente all’occupazione presso _____, ha svolto delle ulteriori attività a ore. Più precisamente dalle carte processuali si evince che dal novembre 2012 all’aprile 2013 è stata attiva quale collaboratrice domestica a _____ per un salario orario di fr. 25.--. Sugli “Attestati di guadagno intermedio” è sempre stato risposto negativamente alla domanda “Con la persona assicurata è stata convenuta una durata settimanale di lavoro?” (cfr. doc. 42; 45; 48; 52; 56; 61; I pag. 3). Dal gennaio all’agosto 2013 la ricorrente ha lavorato pure presso il negozio il _____ quale venditrice per un salario orario di fr. 20.--. Anche in questo caso sugli “Attestati di guadagno intermedio” è sempre stato risposto “no” al quesito “Con la persona assicurata è stata convenuta una durata settimanale di lavoro?” (cfr. doc. 49; 53; 57; 62; 66; 70; 74; 77; I pag. 3). Infine dal marzo al giugno 2013 e nel mese di settembre 2013 l’insorgente è stata attiva come babysitter presso la signora _____. La sua retribuzione ammontava a fr. 22.-- all’ora. Sugli “Attestati di guadagno intermedio” è

sempre stato risposto negativamente alla domanda “Con la persona assicurata è stata convenuta una durata settimanale di lavoro?” (cfr. 58; 63; 67; 71; 80). La Cassa, con decisione 4 ottobre 2013, ha negato alla ricorrente l’apertura di un nuovo termine quadro, escludendo l’erogazione di prestazioni successivamente al 12 settembre 2013, in quanto non subiva una perdita di lavoro computabile, siccome l’attività su chiamata svolta durante il termine quadro di riscossione precedente e continuata presso due datori di lavoro anche a quel momento si era trasformata in attività normale (cfr. doc. 81). Con decisione su opposizione del 10 marzo 2014 la parte resistente ha confermato il proprio precedente provvedimento, rilevando che dalla verifica dell’ultimo anno di attività, rispettivamente degli ultimi cinque anni, l’oscillazione oraria è risultata superiore al 20%, di modo che non è possibile derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro in caso di contratti su chiamata (cfr. doc. A1).

2.11. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva dapprima che l’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI). Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti. Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284. Questa Corte evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati. Con giudizio pubblicato in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad esempio, stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro. Sul carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra Massima Istanza, nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni. In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell' art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l' art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368). Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004. E’ pertanto escluso che l’assicurata possa beneficiare delle indennità di disoccupazione non consumate relative al primo termine quadro (13.9.2011-12.9.2013, cfr. doc. Vibis). In effetti, come visto, i termini quadro una volta definiti restano tali, anche dal profilo della riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 N. 10 pag. 284 consid. 4.2.). In proposito cfr. pure STCA 38.2012.55 del 13

marzo 2013. 2.12. Va, pertanto, esaminato se l'assicurata ha diritto oppure no all'apertura di nuovo termine quadro di riscossione delle prestazioni successivamente al 12 settembre 2013. Giova, innanzitutto, ribadire che l'insorgente, quando nel marzo 2004 ha iniziato a lavorare a _____ presso la madre come aiuto domestico, era già attiva presso _____ dal 2002 (cfr. consid. 2.10.). L'occupazione a ore presso _____, definita nell'"Attestato del datore di lavoro" del 16 settembre 2011 quale attività su chiamata (cfr. doc. 9; consid. 2.10.), non ha pertanto impedito all'assicurata di cercare e accettare un ulteriore impiego a tempo parziale in aggiunta al primo lavoro. Il fatto, quindi, che non fosse stabilita una durata oraria settimanale con _____ non significa che il datore di lavoro pretendesse che l'assicurata fosse disponibile al 100% nei suoi confronti. Al contrario, come le circostanze fattuali lo dimostrano, è stato possibile svolgere entrambe le attività (presso _____ e presso la madre). Al riguardo va evidenziato, da una parte, che in effetti, allorché l'insorgente si è iscritta in disoccupazione nel settembre 2011, dopo aver perso il lavoro presso la madre, la Cassa le ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Dall'altra, che durante i periodi di controllo (del TQ 13.9.2011 - 12.9.2013), e meglio a partire dal novembre 2012, parallelamente all'occupazione presso _____ l'assicurata ha reperito altre attività a ore (cfr. consid. 2.10.). E' altresì utile specificare che nei mesi di marzo e aprile 2013 la ricorrente, oltre all'impiego di venditrice presso _____, è stata attiva anche presso altri tre datori di lavoro, ovvero presso il _____ come venditrice, quale babysitter presso una famiglia di _____ e in qualità di aiuto domestico a _____ (cfr. doc. 55; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 63; I pag. 3). Del resto dalla tabella delle ore di lavoro mensili/annuali svolte dall'assicurata presso _____ dal settembre 2008 all'agosto 2013 e allestita dalla Cassa (cfr. doc. IXD) emerge che il numero di ore di lavoro negli ultimi cinque anni prima della nuova domanda di indennità di disoccupazione, tranne per l'anno da settembre 2008 ad agosto 2009 (variazione: - 38.68% rispetto alla media su cinque anni di 476.70 ore/anno), negli anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 è rimasto più o meno costante, e meglio la variazione delle ore annuali complessive è oscillata verso l'alto del 15.37% al massimo da settembre 2010 ad agosto 2011 (+4.08 da settembre 2011 ad agosto 2012; +5.60 da settembre 2012 ad agosto 2013) e verso il basso dello 0.46 da settembre 2009 ad agosto 2010. Inoltre negli ultimi cinque anni - dal settembre 2008 all'agosto 2013 -, ritenuto per un lavoro a tempo pieno un numero di ore pari a 173 ore circa (8 ore al giorno x 21,7; cfr. art. 40a OADI), il numero più elevato di ore svolte mensilmente presso _____ è stato di 80 ore nel gennaio 2010, pari a comunque a meno di un metà tempo, e il numero di ore mensili meno elevato è stato di 8.50 ore nel mese di maggio 2010 (cfr. doc. IXD). Ne discende che precedentemente all'apertura del primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI del 13 settembre 2011, come pure durante quest'ultimo (13.9.2011-12.9.2013) il volume di ore è stato costante e ha consentito all'assicurata di svolgere altre occupazioni a tempo parziale. In simili condizioni, presentando l'attività presso _____ - iniziata molti anni prima (2002) dell'apertura (13.9.2011), a seguito della perdita del lavoro a tempo parziale presso sua madre, del primo termine quadro - un carattere regolare e considerato che la stessa non ha mai impedito l'esercizio parallelo di altri lavori né precedentemente né successivamente all'iscrizione in disoccupazione, occorre concludere che tale impiego di per sé non ostacola l'apertura di un secondo termine quadro. L'attività presso _____ non è stata peraltro reperita nel quadro dell'obbligo di riduzione del danno, per cui non torna applicabile il principio secondo cui più a lungo dura il rapporto di lavoro su chiamata, più bisogna supporre che per l'assicurato la nuova

situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio della riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. consid. 2.8., 2.9.). 2.13. Relativamente alle ulteriori attività lavorative quale aiuto domestico a _____, come venditrice presso il _____ e in qualità di babysitter a _____ iniziate durante il termine quadro di riscossione delle prestazioni 13 settembre 2011 – 12 settembre 2013, al più presto dal mese di novembre 2012 (cfr. doc. 42; I pag. 3), la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto preteso dalla Cassa, che non si tratti di lavori su chiamata, in quanto se è vero che l'orario di impiego subiva delle oscillazioni, è pur vero che le stesse dipendevano non dall'arbitrio dei datori di lavoro, ma dalla reciproca volontà e disponibilità delle parti. Al riguardo la medesima ha precisato che, come attestato anche da _____ del _____ e da _____ (cfr. doc. 85), tutte le attività a tempo parziale esercitate durante il termine quadro biennale erano pianificate secondo un'agenda temporale definita di comune accordo tra lei e i suoi datori di lavoro (cfr. doc. I pag. 2). La questione di sapere se effettivamente le attività svolte quale aiuto domestico a _____, come venditrice presso il _____ e in qualità di babysitter a _____ siano dei lavori su chiamata oppure no può in concreto restare insoluta. Per inciso giova comunque osservare che secondo l'Alta Corte al fine dell'applicazione della giurisprudenza secondo cui, allorché in un contratto di lavoro le parti convengono che la durata del lavoro dipende dal volume del lavoro, ossia il lavoratore è occupato di volta in volta secondo le necessità, il tempo di lavoro che risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale e il lavoratore non subisce alcuna perdita di lavoro computabile nel periodo in cui non è chiamato a lavorare (cfr. consid. 2.3.segg.) non è determinante se il rapporto di impiego sia da qualificare quale lavoro a tempo parziale o lavoro su chiamata. Decisivo è piuttosto il fatto che non sia garantito dal datore di lavoro alcun tempo minimo di lavoro (cfr. STFA C3/01 del 9 ottobre 2001 consid. 2 b) cc)). Nel caso di specie, come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), l'assicurata ha in effetti reperito le occupazioni svolte a _____, _____ e _____ durante il periodo di disoccupazione, e meglio l'attività quale aiuto domestico a _____ è iniziata nel novembre 2012, l'impiego quale venditrice presso il _____ è cominciato nel mese di gennaio 2013 e l'occupazione quale babysitter a _____ ha avuto inizio nel mese di marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3). La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che nel caso di attività su chiamata accettate per ridurre il danno che vengono svolte durante periodi di controllo relativi a un termine quadro per la riscossione di prestazioni aperto a seguito della perdita di un'occupazione e la cui retribuzione vale quale guadagno intermedio, più a lungo dura il rapporto di impiego su chiamata, più bisogna supporre che per l'assicurato la nuova situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. consid. 2.8.). L'Alta Corte, nelle sentenze 8C_783/2012 del 25 aprile 2013, pubblicata in DTF 139 V 259 e 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha poi sottolineato che un'occupazione a tempo parziale esercitata per diversi anni come rapporto di lavoro permanente in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su chiamata) e computata come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto di riduzione del danno e perde il carattere di "attività transitoria", per cui in questo contesto l'assicurazione contro la disoccupazione non può che concedere una protezione sociale limitata nel tempo. In quei casi di specie la nostra Massima Istanza ha negato l'apertura di un terzo termine quadro per la riscossione di prestazioni a degli assicurati le cui attività su chiamata reperite per ridurre il danno durante il primo termine quadro venivano svolte da diversi anni, e meglio poco più di tre anni nel primo caso e poco meno di quattro anni nel

secondo caso. Dopo un così lungo periodo difettava una perdita di lavoro computabile. Il Tribunale federale non ha però criticato, nemmeno a titolo abbondanziale, il fatto che nei primi due termini quadro tali attività fossero state considerate quale guadagno intermedio (cfr. consid. 2.8.). Nella presente evenienza le attività lavorative a ore reperite dalla ricorrente durante il primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.10.), anche volendo considerare che continuassero al momento della richiesta di apertura di un secondo termine quadro a partire dal 13 settembre 2013 (dagli atti risulta che l'impiego a _____ è stato esercitato dal novembre 2012 all'aprile 2013 e l'occupazione presso il _____ da gennaio ad agosto 2013; cfr. doc.42, 45, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 66, 70, 74, 77, I pag. 3), sono state svolte per un periodo inferiore all'anno, essendo iniziate il lavoro di aiuto domestico a _____ nel novembre 2012, l'attività di venditrice presso il _____ nel gennaio 2013 e l'impiego quale babysitter a _____ nel marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3). Va, inoltre, evidenziato il fatto che l'assicurata nel termine quadro 13 settembre 2011 - 12 settembre 2013 ha comunque reperito diverse occupazioni a ore per tentare di completare l'impiego presso _____ iniziato nel 2002 (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, dove l'assenza del reperimento di un'ulteriore attività a tempo parziale per completare l'impiego su chiamata già esistente confermava che l'impiego su chiamata che durava da quattro anni aveva perso il suo carattere di sostegno provvisorio). Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza federale relativa alle attività su chiamata accettate per ridurre il danno (cfr. consid. 2.8.), gli impieghi svolti dalla ricorrente nel primo termine quadro vanno ancora considerati come provvisori e accettati in ossequio all'obbligo di riduzione del danno. In simili condizioni occorre concludere che l'assicurata dal 12 settembre 2013 subisce ancora una perdita di lavoro computabile e che, nel caso in cui tutti i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione siano adempiuti, i redditi conseguiti tramite l'eventuale esercizio delle attività iniziate nel termine quadro 13 settembre 2011 - 12 settembre 2011 andranno considerati quale guadagno intermedio. La decisione su opposizione del 10 marzo 2014 con cui all'assicurata è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 12 settembre 2013 è, conseguentemente, da annullare. Gli atti vanno trasmessi all'amministrazione, affinché ammesso il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. b LADI, verifichi se sono adempite anche le altre condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione successivamente al 12 settembre 2013. 2.14. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGa; 30 Lptca). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.